



Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE N. 1050 DEL 19 MAG. 2017

OGGETTO: Revoca sospensione cautelare obbligatoria di cui alla determinazione n. 16 dell'11.02.2016 e applicazione art. 5, comma 3, CCNL 11.04.2008, sospensione facoltativa cautelare.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE

Premesso

- che il dipendente matr. 24, sottoposto a misura restrittiva della libertà personale (arresti domiciliari), con determinazione dirigenziale n. 16 dell'11.02.2016, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL del 11.04.2008, veniva sospeso dal servizio, in via cautelare, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà;
- che con il medesimo atto, visto l'art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001, si facevano salvi gli eventuali ulteriori successivi provvedimenti;
- che la citata determinazione n. 16 dell'11.02.2016 veniva debitamente notificata al dipendente interessato in data 17.02.2016;
- che la Procura della Repubblica di Benevento per consentire a questo Ente l'adozione dei provvedimenti di competenza trasmetteva la documentazione inerente il procedimento penale a carico del dipendente matr. n. 24.

Dato atto che in data 18.05.2017 è stata acquisita al protocollo di questo Ente al n. 20480 l'istanza a firma del citato dipendente, di riammissione in servizio, con allegata l'ordinanza del Tribunale di Benevento, con parere contrario del P.M., di revoca della misura degli arresti domiciliari.

Rilevato:

- che l'art. 5, comma 3 del CCNL 11.4.2008, dispone che l'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2 dello stesso articolo e cioè, se i fatti che hanno comportato la sospensione sono comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento di cui all'art. 3 (codice disciplinare allegato al CCNL) commi 7 e 8 (licenziamento con o senza preavviso);
- che per consolidata giurisprudenza la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è indipendente dal rinvio a giudizio del lavoratore e le condizioni necessarie per la sua applicazione sono, fra l'altro:
 - a) che il dipendente sia già stato sottoposto alla misura cautelare della restrizione della libertà personale, successivamente cessata;
 - b) che i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano tali da comportare, se accertati, l'applicazione della misura disciplinare del licenziamento (art. 3, comma 8 codice disciplinare);
- che la valutazione dell'Amministrazione in materia di sospensione cautelare facoltativa costituisce potere discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo, salvo i casi di manifesta irragionevolezza, in presenza di particolare gravità dei fatti contestati.

Visto il verbale di riunione del giorno 18.05.2016, convocata ad horas dal Segretario Generale, con il quale, vista la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Benevento, gli intervenuti condividevano la proposta del S.G., di applicazione del comma 3, art. 5 del CCNL, relativa al prolungamento del periodo di sospensione del dipendente matr. 24, fino alla definizione della sentenza di 1° grado, prevista per il giorno 15 giugno p.v., riservandosi, all'esito, di valutare le motivazioni della stessa, al fine di attivare i successivi provvedimenti di competenza.

Ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, possa essere applicato l'art. 5 comma 3 del CCNL 2008, procedendo alla sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente matricola 24, per i seguenti motivi:

- 1) i fatti contestati sono di gravità tale da giustificare, se accertati, il licenziamento nei termini precedentemente illustrati;
- 2) la riammissione in servizio del dipendente in pendenza di giudizio, comporterebbe, data la natura e gravità dei fatti contestati, un pregiudizio alla credibilità dell'ente, a causa del discredito che potrebbe derivargli da parte dei cittadini e comunque per ragioni di opportunità della Provincia.

Visto l'art. 4 del CCNL 11.4.2008 relativo al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nel quale viene specificato che il procedimento penale sospende il procedimento disciplinare.

Rilevato che il procedimento disciplinare non è stato avviato, in quanto la rilevanza disciplinare dei fatti contestati è scaturita direttamente dal provvedimento penale e, pertanto, il procedimento disciplinare rimane necessariamente sospeso, con riferimento all'art. 4 comma 3 del CCNL 11.04.2008.

Visto l'art. 55 - ter del DLgs. n. 165/2001 ("Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale").

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012, conv. con mod. dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI PROCEDERE** dalla data odierna alla revoca della sospensione cautelare obbligatoria, di cui all'art. 5, comma 1 del CCNL in data 11.4.2008, del dipendente codice matricolare n. 24, disposta con determinazione dirigenziale n. 16 dell'11.02.2016.
2. **DI NON ACCOGLIERE**, per le motivazioni riportate in premessa, l'istanza di riammissione in servizio presentata dal dipendente suddetto, procedendo dalla medesima data odierna alla sospensione cautelare facoltativa dello stesso, sino alla sentenza definitiva e/o comunque nei termini previsti dall'art. 5 comma 10 del CCNL 11.4.2008.
3. **DI DARE ATTO** che al dipendente, durante il periodo di sospensione facoltativa, viene riconosciuta l'indennità di cui all'art. 5, comma 7, del CCNL 11.4.2008.
4. **DI RISERVARSI** di attivare il provvedimento disciplinari all'esito della definizione del procedimento penale e cioè della ricezione della sentenza di 1° grado.
5. **DI DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica al domicilio, nonché la comunicazione agli uffici interessati per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale
Direttore
Dott. Franco Nardone

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO